

# ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO	l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
VISTO	1'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
VISTA	l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
VISTO	l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTO	l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
VISTA	la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
VISTA	la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione
MCTO	Pubblica;
VISTO	l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
VISTA	l'istanza del 20/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 137278, con la quale il Sig. Cumbo Alessandro, dipendente a tempo
	indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 28/02/2017
	matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa
	previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e
	chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n.
	9/2015;
VISTA	la nota prot. n. 158359 del 28/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento
	Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Cumbo Alessandro ha presentato
	istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina
	previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 28/02/2017;
VISTA	la nota prot. n. 1140 dell'11/01/2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
	dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale
	contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
VISTA	la nota prot. n. 14521 del 07/02/2017 con la quale si comunica al dipendente che il
110171	rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/03/2017;
VISTO	il DA n. 831 del 22/12/1986, registrato alla Corte dei Conti il 21/02/1987, reg. n. 5,
VISTO	fgl. n. 218, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere
	dall'1/06/1985 nella qualifica di Assistente Tecnico, assumendo effettivo servizio
VISTO	data 10/12/1979;
VISTO	il DDS n. 3017 del 27/03/2003, con il quale al Sig. Cumbo Alessandro sono stati
	ricongiunti ai fini di quiescenza anni 5 mesi 5 e giorni 22, quale periodo di servizio
MOTO	non di ruolo presso l'Amministrazione Regionale dal 10/12/1979 al 31/05/1985;
VISTO	il DDG n. 6109 del 27/05/2004 con il quale il Sig. Cumbo Alessandro, ai sensi e per
	gli effetti del DPReg. n. 10/2001 è stato collocato nella categoria "D" con
Maria	decorrenza 01/12/2001;
VISTO	lo stato matricolare militare;

lo stato matricolare della Regione Sicilia;

VISTO

ACCERTATO che il Sig. Cumbo Alessandro alla data del 28/02/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 e mesi 7 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	$\mathbf{A}\mathbf{A}$	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall' 1/06/1985 al 28/02/2017	31	8	27
Servizio ricongiunto (DDS n. 3017 del 27/03/2003)	5	5	22
Servizio militare dal 04/08/1976 al 03/08/1977	1.	0	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	38	2	19

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/03/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. CUMBO ALESSANDRO, nato a serradifalco il 28/07/1955, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

		1	5	FE	B	2017
Palermo,	lì				Ç.,	2017

IL DIRIGENTE GENERALE

Giammanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE (Dott.ssa Rosa Scimeca)